

# SPECIALE TUTTO DICHIARAZIONI

8


## Il Quadro D del Mod. 730/2003

di Marco Peverelli e Alberto De Candia

Studio Associato "Borgini-Peverelli & Associati"

Pur mantenendo la stessa struttura dell'anno precedente (cfr. Tavola n. 1), ovvero la suddivisione in 5 righe all'interno di un'unica sezione, il Quadro D del Mod. 730/2003, riguardante gli "Altri redditi", da quest'anno deve essere compilato con importi arrotondati all'unità di euro. Cfr. PRATICA PROFESSIONALE ON-LINE ([www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it)) - Speciale Tuttodichiarazioni

Tavola n. 1 - La struttura del Quadro



### Soggetti obbligati

L'utilizzo di tale quadro, nel quale vanno indicati redditi aventi caratteristiche fra loro molto diverse, è limitato a coloro che:

- nel corso del 2002 hanno percepito redditi di lavoro dipendente o di pensione;
- possono avvalersi di un sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio nel periodo aprile - luglio 2003.

Non possono, quindi, redigere il Mod. 730/2003 i soggetti che nel corso del 2002 hanno percepito esclusivamente redditi tra quelli indicati nel Quadro D.

### Mod. UNICO 2003-PF

Giova ricordare che i contribuenti che redigono il Mod. 730/2003 devono, altresì, presentare (con le modalità e nei tempi previsti) il Mod. UNICO 2003-Persone fisiche (di cui al momento di andare in stampa sono disponibili le bozze), compilando:

- il Quadro RT, se nel 2002 hanno realizzato plusvalenze o altri redditi diversi di natura finanziaria per determinare e versare l'imposta sostitutiva dovuta;

- il Quadro RM se hanno percepito nel 2002 redditi di capitale di fonte estera, interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, e se hanno percepito nel 2002 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;

- il Quadro RW, se nel 2002 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria o hanno effettuato trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli e attività finanziarie.

Inoltre, i contribuenti che hanno presentato nel 2002 la "dichiarazione riservata" delle attività detenute all'estero sono esonerati dall'obbligo di indicare le medesime nella dichiarazione dei redditi (modulo RW).

### Quadro F

I contribuenti che, compilando il Quadro D, indicano redditi prodotti all'estero per i quali intendono recuperare il relativo credito d'imposta, devono, altresì, riportare i suddetti redditi anche nella Sez. VII del Quadro F al Rigo F8.

### Novità

Tra le novità alle quali si deve porre attenzione durante la compilazione, si segnalano:

- l'introduzione in colonna 2, in corrispondenza del Rigo D2, di una nuova casella da barrare nei casi in cui nella colonna 1 dello stesso rigo siano stati indicati utili, relativamente ai quali compete il credito d'imposta limitato nella misura del 56,25%. Quanto detto comporta, per il contribuente che ha percepito sia utili per i quali compete un credito d'imposta limitato nella misura del 56,25% sia utili per i quali spetta un credito d'imposta limitato nella misura del 58,73%, la necessità di compilare due distinti prospetti del Quadro D;

- la possibilità per il contribuente che ha provveduto entro il 16 dicembre 2002 alla rivalutazione dei terreni ai sensi dell'art. 7 della legge n. 448 del 2001 di indicare, in colonna 3 del Rigo D5, il valore determinato nella perizia giurata di stima, ulteriormente incrementato del costo della predetta perizia (ma solo se rimasto effettivamente a carico).

# SPECIALE TUTTODICHIARAZIONI

## Redditi di capitale

### Rigo D1

Il Rigo D1 è suddiviso in 4 colonne; la sua compilazione può essere agevolata con l'ausilio del nuovo modello di certificazione dei dividendi distribuiti, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 novembre 2002, in G. U. 9 dicembre 2002, n. 288. Si tenga conto che nel caso in cui al percipiente sia stata rilasciata più di una certificazione, al fine della compilazione del Rigo D1, è necessario sommare i singoli importi relativi agli utili, ai crediti d'imposta riconosciuti e alle ritenute, riportati nelle singole certificazioni. Per l'esame completo dei redditi da indicare si veda la Tavola n. 2.

### Rigo D2

Tale rigo accoglie gli importi relativi agli utili lordi corrisposti nel 2002 da società ed enti commerciali soggetti all'IRPEG deliberati a decorrere dal secondo periodo successivo a quello

in corso al 31 dicembre 1996 (in generale deliberati dal 1998), per i quali ai soci o partecipanti spetta un credito d'imposta in misura limitata ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del T.U.I.R. L'importo di tali utili, desumibile dai punti 34 e 36 del nuovo modello di certificazione dei dividendi rilasciato dalla società erogatrice, deve essere suddiviso in base alla misura del credito d'imposta limitato variato dal 58,73% al 56,25%, per effetto della riduzione dell'aliquota IRPEG (dal 37% al 36%).

Per questo motivo il Rigo D2 accoglie in colonna 2 una nuova casella da barrare qualora agli utili indicati in colonna 1 spetti un credito d'imposta nella misura del 56,25%. Come detto in precedenza, per il contribuente che ha percepito sia utili per i quali compete un credito d'imposta limitato nella misura del 56,25%, sia utili per i quali spetta un credito d'imposta limitato nella misura del 58,73%, vi è la necessità di compilare due distinti prospetti del Quadro D, non potendosi, in tal caso, sommare gli utili risultanti da più certificazioni.

Tavola n. 2 - Indicazione utili nel Rigo D1				
Punto Certificazione di cui art. 7-bis del D.P.R. n. 600/1973	Reddito da indicare nel Rigo D1 (Colonna 1)	Ammontare credito d'imposta (Colonna 2)	Credito d'imposta relativo a dividendi comunitari (Colonna 3)	Ritenute (Colonna 4)
33 o 34	Utili, pagati nel 2002, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b) del T.U.I.R. entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci e partecipanti il credito d'imposta pieno o limitato	56,25%	Quota del credito d'imposta (già indicato in colonna 2), attribuito agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE, deliberati entro il primo esercizio successivo al 31 dicembre 1996 e desunti dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili.	
35 o 36	Utili, pagati nel 2002, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del T.U.I.R. a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 (in genere, esercizio 1998) per i quali è attribuito ai soci e partecipanti il credito d'imposta.	58,73%		
37	Utili, pagati nel 2002, la cui distribuzione è stata deliberata: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dalle società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del T.U.I.R. entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 (in genere, esercizio 1997);</li> <li>- da enti commerciali, di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del T.U.I.R. dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988</li> </ul>	9/16 dell'importo utili (56,25%)		
38	Utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 408 o a sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4, del D.L. n. 41/1995, convertito dalla legge n. 85/1995, deliberati entro il primo esercizio in corso al 31 dicembre 1996.	25%		
30				Ritenute subite a titolo d'acconto

Tavola n. 3 - Redditi da indicare nel Rigo D3	
COLONNA 1	COLONNA 4
<ul style="list-style-type: none"> <li>• interessi e altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente</li> <li>• rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.)</li> <li>• compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (pigni o ipoteche) assunte in favore di terzi</li> <li>• utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro</li> <li>• utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti sia dai contratti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto (art. 2554, primo comma, c.c.)</li> <li>• redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione</li> <li>• altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, nonché altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto</li> <li>• proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi</li> <li>• interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale</li> <li>• utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta</li> <li>• proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente</li> <li>• proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente</li> <li>• utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del T.U.I.R., a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, per i quali non è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del T.U.I.R.</li> <li>• utili la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del T.U.I.R., prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988. A tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 39 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 2002, al lordo delle eventuali ritenute applicate nello Stato di residenza della società emittente</li> <li>• gli utili distribuiti da enti non commerciali e società ed enti non residenti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) e d), del T.U.I.R., compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 39 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 2002</li> </ul>	<p>Importo totale delle ritenute d'acconto subite</p>

Riepilogando, il Rigo D2 va compilato:

- indicando nella colonna 1 l'importo dei dividendi riportato al punto 34 o al punto 36 della certificazione;
- barrando in colonna 2 la casella solo nel caso in cui siano stati indicati in colonna 1 utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta limitato nella misura del 56,25% (punto 34 della certificazione);
- indicando nella colonna 4 l'importo delle ritenute d'acconto subite, rilevabile al punto 30 della certificazione.

### **Rigo D3**

Tale rigo accoglie una vasta casistica di redditi di capitale (cfr. Tavola n. 3, pag. 2), di cui all'art. 41 del D.P.R. n. 917/1986, per i quali il contribuente non abbia subito una ritenuta d'imposta a titolo definitivo. I redditi percepiti nel corso del 2002 andranno indicati nella colonna 1 del rigo in esame al lordo delle eventuali ritenute subite. Tra quelli da indicare spiccano gli interessi ed i proventi derivanti da capitali e utili prodotti all'estero.

### *Utili prodotti all'estero e credito d'imposta per le imposte pagate all'estero*

Si intendono tali, quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero, che sono stati percepiti da soggetti residenti in Italia durante il 2002. L'importo da inserire nel Rigo D3 è al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo ed in Italia a titolo d'acconto. Nei casi in cui si disponga di una certificazione dei dividendi di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600/1973, l'importo è quello indicato al punto 28 della medesima. Sugli utili di fonte estera spetta un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. Tale credito consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all'estero a titolo definitivo. Tale detrazione:

- spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
- spetta fino a concorrenza della quota dell'imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo dichiarato;
- va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo.

In presenza di Convezioni contro le doppie imposizioni stipulate tra lo Stato estero e l'Italia, il contribuente può usufruire del suddetto credito d'imposta per le imposte pagate all'estero nei limiti dell'aliquota convenzionale, riportata alla tabella 10 dell'appendice delle istruzioni.

### *Interessi*

Gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita. Nel caso in cui le scadenze non risultino stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, questi devono essere calcolati al saggio legale.

### **Redditi di lavoro autonomo**

#### **Rigo D4**

Il Rigo D4 accoglie alcuni compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionali percepiti dal contribuente nel 2002. Il rigo è composto da 3 spazi che accolgono rispettivamente:

- il tipo di reddito contraddistinto dal rispettivo codice;
- l'importo percepito;
- le ritenute subite su tale reddito.

Il codice numerico individua l'applicazione del corretto trattamento fiscale per il singolo reddito. Per questo motivo, qualora il contribuente abbia percepito più redditi di tipologie diverse tra quelli indicabili in questo rigo, non è possibile indicare in colonna 2 la somma di tali redditi, ma è necessaria la compilazione di un secondo prospetto.

Si indicherà in colonna 1 il codice:

- “1”, quando in colonna 2 si devono indicare i proventi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, knowhow, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività;
- “2”, quando in colonna 2 si devono indicare i compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali;

#### *Colonne 2 e 4*

Infine, verrà indicato:

- nella colonna 2, l'importo dei compensi percepiti nel 2002, al lordo della relativa riduzione forfetaria che è del 25% o del 15% a seconda che si tratti dei redditi indicati con codice 1 o di quelli indicati con codice 2;
- nella colonna 4, l'importo delle ritenute d'acconto subite sui redditi riportati in colonna 2.

### **Redditi diversi**

#### **Rigo D5**

In quest'ultimo rigo del Quadro D, suddiviso in 4 colonne, devono essere indicate alcune fattispecie di “redditi diversi” tra quelle elencate all'art. 81 del T.U.I.R. (cfr. Tavola n. 4). Tali redditi concorrono alla formazione dell'imponibile complessivo per l'ammontare effettivamente percepito dal contribuente nel 2002. Le relative spese (anche se già sostenute) devono:

- essere correlate ai redditi incassati rispettando in proporzione l'entità degli stessi;
- non essere superiori ai relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, non superiori a quelli sostenuti per le varie operazioni eseguite;
- essere documentate da un prospetto indicante per ogni operazione: l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo ed il dettaglio delle spese inerenti, il reddito conseguito. Tale prospetto dovrà essere consegnato o trasmesso all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, qualora ne venga fatta richiesta.

# SPECIALE TUTTODICHIARAZIONI

A motivo della varietà dei redditi indicabili in tale rigo, e del loro diverso trattamento a fini fiscali, l'identificazione degli stessi avviene mediante un codice numerico da riportare in colonna 1. Con la conseguenza che i redditi aventi codice numerico diverso, percepiti dallo stesso contribuente, non potendo essere sommati, renderanno necessario l'utilizzo di più prospetti del Quadro D. I redditi e le spese da indicare nel Rigo D5 sono riportati in dettaglio nella Tavola n. 4.

## Colonne 1 e 2

Nel Rigo D5 deve essere indicato nella colonna 1 il codice numerico (da 1 a 9) corrispondente ai redditi indicati a colonna 2 (cfr. Tavola n. 4) e nella colonna 2 il reddito lordo percepito nel 2002.

## Redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero

Per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero (codice 5 in colonna 1) in colonna 2 deve essere indicato l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2002 o, in caso di difformità dei periodi d'imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel 2002. Se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest'ultimo non deve essere dichiarato, a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito. Qualora il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non sia soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, deve essere indicato l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese. Se tale reddito è soggetto all'imposta nello Stato estero, occorre indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

## Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno

Per i redditi (con codice 6 in colonna 1) derivanti dall'utiliz-

zazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule ed informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore), l'importo deve essere indicato senza deduzione di spese; mentre gli stessi redditi (codice 6), qualora siano percepiti da soggetti che hanno acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione, devono essere dichiarati al netto della riduzione forfetaria del 25%.

## Indennità e compensi percepiti per l'esercizio di attività sportive dilettantistiche

Le indennità ed i compensi percepiti per l'esercizio di attività sportive dilettantistiche (codice 9) devono essere indicati al lordo della franchigia di € 5.164,57. Conseguentemente, in colonna 4 deve essere riportato il totale delle ritenute, mentre il totale dell'addizionale regionale trattenuta deve essere riportato nel Quadro F, Sez. II, colonna 4.

## Colonne 3 e 4

In colonna 3 devono essere indicate le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi indicati in colonna 2 (cod. 1, 2, 3, 7, 8) (cfr. Tavola n. 4).

Per i redditi con codice 1 o 2 si considerano inerenti le spese costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. Per i terreni:

- acquistati a titolo oneroso oltre 5 anni prima dell'inizio delle operazioni di lottizzazione, si assume come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore;
- acquisiti a titolo gratuito, si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.

In colonna 4 deve essere indicato l'importo delle ritenute di acconto subite.

**Tavola n. 4 - Prospetto dei redditi diversi e delle spese deducibili (Rigo D5)**

Codice (Colonna 1)	Tipologia di reddito (Colonna 2)	Spese deducibili (Colonna 3)
1	Corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell'esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili.	Le spese sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente.
2	Corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili, acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo, intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari	Spese sostenute per l'attività
3	Proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili	Nessuna spesa deducibile
4	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	
5	Redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero	
6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione	
7	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	Spese inerenti l'attività esercitata
8	Corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (esempio: la cd. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482)	
9	Indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi complessivamente superiori a € 5.164,57, percepiti per l'esercizio di attività sportive dilettantistiche erogati dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale dell'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo comunque denominato che persegue finalità dilettantistiche e da essi riconosciute.	Nessuna spesa deducibile